



**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER**  
**LA CAMPANIA**  
**SEZIONE SECONDA**

Registro Sentenze

N. 9247/2004

Registro Generale

composto dai magistrati:

dott. Antonio	Onorato	Presidente
dott. Vincenzo	Cernese	Primo Referendario
dott. Paolo	Severini	Referendario, estensore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**(ai sensi degli artt. 21 e 26 l. 6 dicembre 1971 n. 1034)**

sul ricorso n. 9247/2004 R. G., promosso da:

- Bonelli Enrico, rappresentato e difeso da se stesso e dall'Avv. Marco Ambron, elettivamente domiciliato, in Napoli, alla via E. Suarez, 21;

**contro**

- l'Università degli Studi di Napoli "Federico II", in persona del Rettore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli e dall'Avv. Luigi Napolitano, ed elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Cesario Console n. 3, presso l'Avv. Gherardo Marone;

- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura

Distrettuale dello Stato di Napoli e presso la sua Sede di via A. Diaz, 11, pure per legge domiciliato;

**per l'annullamento**

- A) del provvedimento di cui alla nota del Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", prot. N. 172 datata 8.04.04, ma conosciuta soltanto ora dal ricorrente, con la quale si comunica che "la Facoltà – nell'attesa della concessione da parte del MIUR delle deroghe e delle relative erogazioni finanziarie – non darà seguito alla delibera assunta dal CDL in Scienze del Servizio Sociale nell'adunanza del 30 marzo scorso, relativa alla chiamata del dott. Enrico Bonelli come associato per il s. s. d. IUS/09";
- B) della richiamata delibera del Consiglio di Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", adottata nell'adunanza del 25.02.04, mai notificata o comunicata al ricorrente, nella parte in cui differisce *sine die* la chiamata e l'immissione in servizio del ricorrente, quale professore di II fascia del s. s. d. IUS/09, "in considerazione dell'attuale blocco delle assunzioni", subordinandola al momento in cui "essa risulti compatibile con le disposizioni legislative e regolamentari vigenti";
- C) d'ogni atto o provvedimento circolare emesso dal Ministero dell'Università e della Ricerca, se e in quanto tendente ad inibire la definitiva chiamata e l'immissione in servizio del ricorrente, quale professore universitario di II fascia;
- D) d'ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso e consequenziale;

Visto il ricorso, notificato in data 2 luglio 2004 e depositato in data 9 luglio 2004, con i relativi allegati;

Vista la domanda di fissazione d'udienza, n. 6751 del 9 luglio 2004;

Vista la costituzione in giudizio delle Amministrazioni indicate in epigrafe;

Viste le memorie prodotte dalle parti e gli atti della causa. ]

Udita, all'udienza in camera di consiglio del 5/08/2004, la relazione del dott.

P. Severini;

Visto il verbale d'udienza;

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.

## **FATTO E DIRITTO**

Com'è stato rappresentato ai difensori delle parti, ai sensi degli artt. 21 e 26 l. 6 dicembre 1971 n. 1034, il ricorso può essere immediatamente definito nel merito con sentenza in forma semplificata, adottata in camera di consiglio.

Tanto, perché lo stesso risulta manifestamente fondato.

In esso, il ricorrente, in servizio dal 30.11.1981 presso l'Università di Napoli "Federico II", in qualità di ricercatore confermato a tempo definito, con attribuzione della VI classe stipendiale, 7° scatto, rappresentava di aver partecipato alla procedura di comparazione valutativa bandita dalla Seconda Università degli Studi di Napoli con D. R. n. 5167 del 21.12.2001, per la copertura di un posto d'associato per il s. s. d. IUS/09 – Istituzioni di diritto pubblico; che, approvati gli atti del concorso in oggetto, il medesimo ricorrente era stato dichiarato idoneo a ricoprire il posto di professore universitario di II fascia, nell'ambito del predetto settore scientifico – disciplinare; che nelle more era transitato, per mobilità, dalla Facoltà di Giurisprudenza alla Facoltà di Lettere e Filosofia della stessa Università "Federico II", andando a ricoprire, presso il Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale di tale Facoltà, il posto di ricercatore confermato, relativamente al s. s. d. IUS/08 – Diritto Costituzionale; che, in data 28.05.2003, aveva presentato istanza per essere chiamato a ricoprire, presso il medesimo Corso di Laurea, un posto di docente universitario di II fascia, nell'ambito del s. s. d. IUS/09 – Istituzioni di Diritto Pubblico; che, nell'adunanza del 30.03.2004, il Consiglio del Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale aveva deliberato di "chiedere ai competenti organi accademici di avviare la procedura per la chiamata di un professore associato presso il Corso di Laurea Specialistica 57/S (programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali), per il raggruppamento

scientifico – disciplinare IUS/09 (diritto pubblico)”, per il quale il ricorrente aveva presentato domanda, sottolineando l’urgenza di procedere alla chiamata (dei quattro insegnamenti in materie giuspubblicistiche, attivati presso il suddetto Corso di Laurea, nessuno era coperto, infatti, da un docente di ruolo, né di prima né di seconda fascia); che, peraltro, la citata delibera del Consiglio del Corso di Laurea era rimasta senza seguito, poiché solo di recente il ricorrente era venuto a conoscenza della nota di riscontro del Preside della Facoltà, prot. n. 172 dell’8.04.04, indirizzata al Presidente del Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale, nella quale si leggeva che la Facoltà, “nell’attesa della concessione da parte del MIUR delle deroghe e delle relative erogazioni finanziarie”, non avrebbe dato seguito alla delibera assunta dal C. d. L. in Scienze del Servizio Sociale nell’adunanza del 30.03.2004, relativa alla chiamata del ricorrente, quale associato, per il s. s. d. IUS/09; che, nella stessa nota, era richiamata altresì la deliberazione assunta dal Consiglio di Facoltà, nell’adunanza del 25.02.2004, con la quale la Facoltà, vista l’istanza del ricorrente, e pur riconoscendo che il medesimo era in possesso dei requisiti didattico scientifici necessari, nonché manifestando la sua intenzione di chiamarlo a ricoprire la cattedra di professore di II fascia del s. s.d. IUS/09, differiva tale chiamata, “in considerazione dell’attuale blocco delle assunzioni”, affermando che la stessa sarebbe stata effettuata, solo se compatibile con le disposizioni legislative e regolamentari vigenti; che – come risultava da idonea certificazione rilasciata dall’Ufficio Stipendi dell’Ateneo resistente – il costo annuo rispettivamente afferente al posto di ricercatore confermato (classe 6 – scatto 7 – a tempo definito) e a quello di docente di II fascia (non confermato a tempo definito) era sostanzialmente lo stesso (il secondo era anzi – sia pur di poco – inferiore al primo); che i provvedimenti impugnati erano dunque illegittimi, sotto i seguenti profili:

- 1) Violazione di legge (art. 34 co. 4 l. 27.12.2002 n. 289; 3 co. 54 l. n. 350/03; 6 co. 2 l. 9.05.1989 n. 168; 33 Cost.); eccesso di potere per erroneità dei presupposti, in fatto e in diritto, travisamento, illogicità, contraddittorietà manifesta, difetto di motivazione ed istruttoria; illegittimità derivata: l’unico ostacolo alla chiamata del ricorrente quale professore associato risiedeva, a parere dell’Amministrazione

universitaria, nel blocco delle assunzioni, *id est* nella disposizione di cui all'art. 34 co. 4 della l. 27.12.2002 n. 289 (legge finanziaria per il 2003), poi reiterata con l'art. 3 co. 53 della l. 24.12.2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004); ma, osservava il ricorrente, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, introdotto da tali norme, non era applicabile all'Università, stante il riferimento solo indiretto alla medesima, desumibile dal riferimento agli artt. 1 e 70 del d. l.vo 165/2001. adoperato per definire il loro ambito soggettivo d'applicazione, in violazione dell'art. 6 cpv. della l. 168/89, a tenore del quale occorre, invece, un "espreso riferimento" alle Università, da parte delle norme legislative che pretendevano di disciplinarle;

- 2) Violazione di legge (art. 34 co. 4 l. 27.12.2002 n. 289; 3 co. 54 l. n. 350/03; 11 l. 5.08.1978 n. 468;); eccesso di potere per erroneità dei presupposti, in fatto e in diritto, travisamento, illogicità, contraddittorietà manifesta, difetto di motivazione ed istruttoria; illegittimità derivata: 1. Quand'anche si fosse voluto ritenere che il predetto divieto fosse applicabile alle Università, in ogni caso esso si sarebbe riferito esclusivamente alle "nuove assunzioni", non ad un semplice avanzamento di carriera, come nella specie; 2. In ogni caso, detto divieto sarebbe stato riferito solo alle nuove assunzioni, comportanti un aggravio di spesa per l'Erario, il che – come comprovato dalla documentazione in atti – non si sarebbe verificato nella specie; 3. il divieto, reiterato dall'art. 3 comma 53 l. 350/2003, incontrava un'eccezione per i ricercatori universitari e degli enti ed istituzioni di ricerca, vincitori di concorso alla data del 31.10.2003, eccezione applicabile, secondo il ricorrente, al suo caso;
- 3) Violazione di legge; illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 33, 35 e 97 della Costituzione; illegittimità derivata: qualora le censure di cui sopra non fossero state ritenute decisive, era, in subordine, dedotta l'illegittimità costituzionale delle anzidette disposizioni legislative, per violazione dei surriferiti parametri costituzionali.

In data 21 luglio 2004 si costituiva in giudizio l'Università degli Studi "Federico II", producendo note difensive in cui sosteneva che – essendo stato previamente determinato, in euro 62.000,00, il costo gravante sull'Ateneo per la chiamata di un professore di ruolo – "l'assunzione in servizio del prof. Bonelli graverebbe sul *budget* della Facoltà in misura pari alla differenza tra l'ammontare di euro 62.000,00, predeterminato nell'ambito dell'Università (...) e il trattamento economico spettante al prof. Bonelli medesimo, da lui indicato nel ricorso in euro 41.394,21", e affermava l'insussistenza delle condizioni per la concessione della richiesta tutela cautelare, nonché producendo in data 22.07.04 ulteriore documentazione; si costituiva quindi, in data 28.07.04, il M. I. U. R., con atto di forma e col patrocinio dell'Avvocatura Erariale.

All'udienza del 5 agosto 2004 il ricorso passava in decisione.

Ritiene il Tribunale che il ricorso sia evidentemente fondato.

Dispone l'art. 3 co. 53 della l. 350/2003 (legge finanziaria 2004): "Per l'anno 2004, alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, nonché quelle relative alle categorie protette".

Ritiene il Tribunale che tale divieto – fin troppo chiaramente dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica – non possa applicarsi al caso del ricorrente, ricercatore confermato, già giudicato idoneo a ricoprire il posto di professore universitario di II fascia, non trattandosi, all'evidenza, di una nuova assunzione, bensì di un avanzamento di carriera: pienamente fondata, quindi, la censura articolata nell'atto introduttivo del ricorso, sub 2.1.

In tale interpretazione, il Collegio è confortato da recente giurisprudenza del T.A.R. e del Consiglio di Stato: "In assenza di riferimenti testuali espressi nel corpo di una norma a contenuto eccezionale e temporaneo, quale quella dell'art. 3 l. 29 dicembre 1988 n. 554 e delle successive disposizioni legislative di proroga, deve escludersi una ricostruzione interpretativa della

disposizione sul c.d. blocco delle assunzioni tale da farvi rientrare anche i casi di passaggio dei dipendenti già in servizio - pur nell'ossequio delle pertinenti procedure selettive - da un livello professionale di grado inferiore ad uno superiore" (C.d.S. - Sesta sez., n. 5958 del 27 novembre 2001); "Il divieto di procedere a nuove assunzioni, previsto dall'art. 34 l. 27 dicembre 2002 n. 289, avendo lo scopo precipuo di contenere, entro certi limiti, la spesa pubblica per le nuove assunzioni, si limita ai casi in cui le stesse comportino aggravii per la spesa pubblica, con esclusione, quindi, delle ipotesi in cui, *trattandosi piuttosto di avanzamento di carriera*, non si realizza alcuna ulteriore spesa" (T.A.R. Molise, 2 ottobre 2003, n. 697).

La conclusione testé raggiunta non può essere revocata in dubbio, sulla base dell'argomento difensivo sviluppato dalla difesa dell'Ateneo resistente, secondo cui l'aggravio per l'Erario andrebbe calcolato con riferimento al *budget* stabilito *a priori* dall'Università, atteso che viceversa pare più consono il criterio di calcolo proposto – e documentato – dal ricorrente, fondato sull'effettivo esborso da corrispondersi, da parte dell'Amministrazione, al medesimo ricorrente, quale professore di II fascia, ed atteso che, in ogni caso, detto argomento difensivo non può far obliterare il dato, davvero pregnante, del non essere – il passaggio di ruolo richiesto dal ricorrente – una "nuova assunzione" in senso tecnico e pieno.

In conformità a tali motivi, il ricorso deve trovare accoglimento.

Sussistono giusti motivi, ad avviso del Collegio, per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Seconda, definitivamente decidendo circa il ricorso in epigrafe, l'accoglie, e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Compensate spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ordina che la sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 5 agosto 2004.

dott. Antonio Onorato

Presidente

dott. Paolo Severini

Referendario Estensore